

Allegato "A" del numero 2.714/1.969 di repertorio

## STATUTO

### Art. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, la Società Italiana di Statistica Medica ed Epidemiologia Clinica, di seguito denominata Società.

### Art. 2 – SEDE

La sede della società è fissata presso l'istituto di Statistica Medica e Biometria – Università degli Studi di Milano, in Milano, via Venezian, 1.

In occasione di successive nuove nomine del Presidente e del Consiglio Direttivo l'assemblea dei soci potrà con la stessa deliberazione di nomina modificare tale sede per trasferirla presso la sede della istituzione cui appartiene il nuovo Presidente.

### Art. 3 – PATRIMONIO

Il patrimonio della società è costituito da beni mobili ed immobili acquistati con i fondi della società od acquisiti per donazione od eredità.

Il patrimonio è quello risultante dai libri contabili e dal bilancio d'esercizio annualmente approvato.

### Art. 4 – SCOPI E FINALITÀ

La società ha i seguenti scopi:

- a. promuovere ricerche nell'ambito della Statistica Medica e Statistica Sanitaria e delle discipline a queste afferenti (Biometria, Epidemiologia, Metodologia Epidemiologica Clinica, Programmazione ed Organizzazione dei Servizi Sanitari);
- b. fornire agli operatori nell'area sanitaria un'ampia e rapida informazione sui progressi realizzati nei campi suddetti mediante l'organizzazione di Congressi, Seminari, Simposi e Tavole Rotonde ed elaborazione e diffusione di Linee Guida;
- c. contribuire alla formazione di giovani studiosi mediante corsi specifici, premi e borse di studio;
- d. promuovere contatti con studiosi e istituzioni nazionali ed internazionali operanti nei campi succitati;
- e. promuovere la qualificazione della figura del biostatistico anche attraverso l'attivazione di procedure di accreditamento;
- f. organizzare un Congresso Nazionale con cadenza biennale.

E' vietato alla società lo svolgimento, diretto e/o indiretto, di qualsivoglia attività di natura sindacale o di tutela sindacale degli associati o di chiunque altro.

## Art. 5 – INDIPENDENZA

La società è autonoma e indipendente.

Il legale rappresentante della società è anch'egli autonomo e indipendente. Lo svolgimento da parte del legale rappresentante, in forma individuale e/o collettiva, di attività imprenditoriali o commerciali, è causa di incompatibilità con il ruolo di legale rappresentante dell'ente.

Non sono ritenute di natura imprenditoriale o commerciale le attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina.

## Art. 6 – SOCI ORDINARI E QUOTA SOCIALE

Possono essere soci le persone fisiche che svolgono per professione, anche se in misura non esclusiva ma comunque specifica e/o prevalente, le attività rientranti nell'ambito delle discipline citate nell'articolo 4 lett. a) del presente Statuto.

Il numero dei soci è illimitato. La qualifica di socio è personale e non trasmissibile.

Il nuovo socio è ammesso per delibera del Consiglio direttivo, a maggioranza dei presenti, su domanda indirizzata al Consiglio stesso, sottoscritta dal richiedente e contenente autodichiarazione dei requisiti richiesti ai sensi del presente Statuto e da due soci proponenti, accompagnata da un curriculum vitae e professionale. La candidatura del socio, in possesso dei requisiti di cui al presente Statuto, qualora lo stesso presti l'attività di cui all'articolo 4 lett. a) nelle strutture o settori di attività del S.S.N. o in regime libero professionale ovvero presti l'attività lavorativa nel settore o nelle aree professionali di cui all'articolo 4 lett. a) del presente Statuto, deve essere ammessa di diritto. La decisione di ammissione dei nuovi soci deve essere ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile.

I soci dovranno concorrere alle spese della società mediante il versamento della quota annuale deliberata dall'assemblea, su proposta del Consiglio direttivo. I nuovi soci sono tenuti al pagamento della quota dell'anno solare di ammissione alla società.

Il socio che intende dimettersi dalla società dovrà dare comunicazione mediante lettera raccomandata o PEC da inviare entro il 31 dicembre al Presidente, che ne informa prontamente il Consiglio Direttivo; in difetto, l'affiliazione alla società si riterrà rinnovata per l'anno successivo.

Il socio non in regola con il versamento della quota annuale perde il diritto di voto e, qualora non versi la quota sociale per tre anni consecutivi, decade dalla qualità di socio salvo provveda alla regolarizzazione della sua posizione entro i termini concessi dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea procede alla dichiarazione di decadenza del socio moroso o che abbia perduto i requisiti necessari per l'ammissione.

L'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo procede, secondo le modalità previste dal Regolamento, alla radiazione del socio il cui comportamento professionale configuri una colpa grave, e la cui condotta etica e deontologica si configuri in contrasto con i principi ispiratori della società.

#### Art. 7 – SOCI ADERENTI E ONORARI

Possono aderire alla società, con richiesta scritta, indirizzata al Presidente, Istituti, Società, Enti ed ogni altra persona giuridica interessata agli scopi della società.

L'accettazione di tale richiesta è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.

Per il periodo di adesione il socio aderente versa un contributo annuale, il cui ammontare minimo è fissato dall'Assemblea, partecipa alle attività scientifiche della società, può ricevere le pubblicazioni alle condizioni fissate per i soci ordinari e può designare a rappresentarlo nelle assemblee un proprio delegato con diritto di voto.

Su proposta unanime del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può conferire la qualifica di socio onorario a soggetti che si siano particolarmente distinti per il contributo dato nell'ambito delle discipline di cui all'art. 4 lettera a) del presente Statuto.

I soci onorari hanno diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale.

#### Art. 8 – MODALITA' DI FINANZIAMENTO

La società non ha fini di lucro.

La società provvede agli scopi istituzionali mediante:

- a. le quote associative;
- b. contributi di enti e società pubbliche o private;
- c. donazioni, oblazioni e lasciti;
- d. altri contributi provenienti da iniziative della società stessa.

L'anno sociale coincide con l'anno solare.

#### Art. 9 – ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della società l'assemblea dei soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Comitato Scientifico ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le attività della società sono regolate oltre che dal presente statuto, dal Regolamento.

Il Regolamento è uno strumento operativo adottato dal Consiglio Direttivo ed ha lo scopo di definire condotte e procedure riguardanti l'organizzazione interna della società o le sue iniziative esterne.

#### Art. 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI - FUNZIONI

Spetta all'assemblea:

- a. discutere la relazione annuale del Presidente sull'attività svolta dalla società;
- b. approvare il bilancio preventivo e consuntivo della società;
- c. deliberare la quota associativa annuale;

- d. eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo, secondo modalità previste dal successivo articolo 12;
- e. eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti, secondo le modalità previste dal successivo articolo 15;
- f. eleggere il Comitato Scientifico secondo le modalità previste dal successivo art. 16;
- g. discutere ed approvare le modifiche allo statuto proposte ai soci dal Consiglio Direttivo;
- h. ratificare l'ammissione dei soci ordinari;
- i. deliberare l'ammissione dei soci aderenti e dei soci onorari.

#### Art. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE E PARTECIPAZIONE

L'assemblea generale dei soci dovrà essere convocata su iniziativa del Consiglio Direttivo.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci.

Essa è convocata mediante lettera Raccomandata A/R o PEC spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la prima convocazione, recante l'indicazione dell'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

Hanno diritto di intervenire ad essa con voto deliberativo i soci in regola con il pagamento della quota sociale, che risultino iscritti da almeno 6 (sei) mesi. Hanno, altresì, diritto di voto i soci onorari.

L'assemblea è presieduta dal Presidente della società o, in assenza di questi, dal Presidente eletto.

L'assemblea è da ritenersi validamente costituita in prima convocazione, se risulta presente almeno la metà dei soci, oppure in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti, salvo diversa previsione di Legge o dello Statuto.

#### Art. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente in carica, dal Presidente Eletto e da sei Consiglieri eletti tra i soci ordinari.

Ogni due anni l'assemblea procede alla votazione per il rinnovo parziale del Consiglio Direttivo e per la designazione del Presidente eletto.

Ogni socio ha diritto di esprimere un numero di preferenze corrispondenti ad una quota del 51% (cinquantuno per cento) del numero dei consiglieri eleggibili, arrotondato all'intero superiore più prossimo (e, pertanto, ove i consiglieri da eleggere siano due, si potranno esprimere due preferenze; ove i consiglieri da eleggere siano tre, due preferenze; ove i

consiglieri da eleggere siano quattro, tre preferenze; ove i consiglieri da eleggere siano cinque, tre preferenze; e così via).

L'elezione del Presidente avverrà separatamente da quella dei consiglieri. Ogni elettore dovrà indicare una preferenza per il/i candidato/i Presidente. In caso di parità risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione alla società; in caso di ulteriore parità, il più anziano anagraficamente.

La votazione dei Consiglieri e del Presidente avviene a scrutinio segreto.

I componenti del Consiglio rimangono in carica per quattro anni e non possono essere eletti per più mandati consecutivi.

Nella sua prima riunione post-elettorale, il Consiglio Direttivo elegge, tra i suoi componenti, un Segretario ed un Tesoriere e il responsabile del sito web istituzionale.

Il Consiglio Direttivo nomina i referenti regionali delle regioni rappresentate nella società, i quali restano in carica per 4 (quattro) anni; i referenti regionali hanno l'incarico di promuovere e diffondere le attività e le iniziative della società presso i vari aderenti presenti sul territorio delle singole regioni.

Il Consiglio Direttivo presiede al funzionamento scientifico ed amministrativo della società in conformità alle indicazioni dell'assemblea; cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea; decide sui provvedimenti ad esso sottoposti dal Presidente o dai suoi membri, favorisce il coinvolgimento attivo dei soci alla vita della società tramite la costituzione di Commissioni e Gruppi di lavoro, coordinandone le attività; nomina i soci ordinari; sottopone all'assemblea, attraverso il Presidente, il Regolamento e le sue modifiche, nonché le modifiche dello statuto; promuove e cura i rapporti con le altre società scientifiche, con Istituzioni, enti pubblici e privati; esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dal presente statuto e dal regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della società.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice e, in caso di parità di voti, il voto del Presidente in carica vale due voti.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono dirette dal Presidente o, in sua assenza, dal Presidente eletto.

Le adunanze vengono convocate dal Presidente con invito scritto (anche via posta elettronica) con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso e, in caso di urgenza a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica inviata almeno con un giorno di anticipo. Alle adunanze del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza voto deliberativo, i coordinatori delle Commissioni e il Presidente del collegio docenti del settore disciplinare MED/01.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente se la convocazione è proposta da almeno tre dei suoi membri.

In caso di vacanza definitiva (pari o maggiore a un anno) di una carica di Consigliere, subentra il primo dei non eletti che dura in carica fino al termine del mandato del Consigliere sostituito; tale periodo non è, però, computabile ai fini della non rieleggibilità.

#### Art. 13 – PRESIDENTE - FUNZIONI

Il nuovo eletto alla Presidenza della società assume, per due anni, la figura del Presidente eletto e per i successivi due anni quella di Presidente in carica e non può essere rieletto per mandati consecutivi.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della società, convoca e presiede l'assemblea dei soci, riunisce il Consiglio Direttivo, cura che vengano eseguite le delibere del Consiglio Direttivo e le decisioni prese dall'assemblea.

La firma e la rappresentanza della società davanti a terzi in giudizio spettano al Presidente.

Il Presidente sottoscrive, sotto la propria personale responsabilità, dichiarazione di autonomia e indipendenza e assenza di cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto. La sopravvenienza di eventuali cause di incompatibilità deve essere immediatamente dichiarata dal Presidente ed è causa di decadenza dall'incarico di Presidente.

#### Art. 14 – PRESIDENTE ELETTO, SEGRETARIO, TESORIERE – FUNZIONI

Il Presidente eletto subentra al Presidente in carica alla scadenza dei due anni del suo mandato. Il Presidente eletto sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in carica in caso di sua temporanea indisponibilità e, se l'impedimento è definitivo, fino alla prima assemblea che dovrà eleggere il nuovo Presidente eletto.

Qualora il Presidente eletto che debba subentrare al Presidente in carica sia indisponibile per gravi e documentati motivi, il Presidente in carica uscente resta in carica fino alla cessazione dell'impedimento del Presidente in carica entrante.

Il Presidente in carica resta in carica fino alla fine del mandato del Presidente in carica entrante, qualora questi rinunci al mandato durante il biennio in cui dovrebbe fungere da Presidente in carica.

Il Segretario pone in esecuzione i provvedimenti del Consiglio Direttivo, procede alla stesura dei verbali che firma insieme al Presidente e collabora con questi per tutto quanto concerne il funzionamento della società. Organizza l'invio degli avvisi di convocazione delle adunanze dell'assemblea ai soci e degli avvisi di convocazione del Consiglio Direttivo ai consiglieri, provvede alla preparazione dei moduli per le votazioni ed all'invio delle pubblicazioni ai soci che ne hanno diritto. Cura la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco dei soci, nonché l'organizzazione delle manifestazioni di carattere generale. Redige il verbale delle assemblee che firma insieme al Presidente. Pubblica la relazione sull'attività scientifica della società sul sito web istituzionale nonché la relazione annuale del Comitato scientifico. In alcuni di tali adempimenti può essere affiancato da altri componenti del Consiglio.

Il Tesoriere ha la responsabilità contabile della società ed è delegato dal Consiglio Direttivo alla tenuta dei registri contabili, alla predisposizione del conto economico ed a tenere rapporto con il Collegio dei Revisori dei Conti. Tiene a disposizione dei soci, durante i quindici giorni che

precedono l'assemblea ordinaria, il bilancio e la relazione dei Revisori dei Conti. Provvede alle operazioni attive e passive della società in conformità alla istruzione del Consiglio Direttivo. Cura la pubblicazione sul sito web istituzionale dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché di tutti gli incarichi retribuiti conferiti dalla società.

#### Art. 15 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'assemblea dei soci elegge, a scrutinio segreto, tre Revisori dei Conti, di cui uno Presidente, anche non soci della società, che non siano componenti del Consiglio Direttivo.

Ai Revisori dei Conti è demandato il compito di controllare periodicamente la corretta tenuta dei libri contabili della società e di presentare una apposita relazione sulla corretta formulazione del bilancio di esercizio all'assemblea dei soci.

Il Collegio dei revisori dura in carica quattro anni e i suoi membri non sono rieleggibili per più mandati consecutivi.

#### Art. 16 – COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico svolge compiti di verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Il Comitato Scientifico redige annualmente una relazione al fine di monitorare l'andamento della qualità delle attività svolte e della produttività scientifica nel tempo.

Il Comitato Scientifico è composto da tre membri eletti, a scrutinio segreto, dall'assemblea. I membri del Comitato Scientifico non possono essere anche componenti del Consiglio Direttivo.

Il rinnovo del Comitato Scientifico avviene ogni quattro anni, contestualmente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Un membro del Comitato Scientifico non può essere eletto per più di un mandato consecutivo.

#### Art. 17 – ELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali (salvo per i Revisori dei Conti) possono essere ricoperte solo da soci ordinari, e ciascuna di esse è incompatibile con ogni altra.

Non sono eleggibili per le cariche sociali i soci che abbiano riportato sentenze di condanna passate in giudicato per reati commessi in relazione all'attività della società.

I titolari dei mandati scaduti restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino a sostituzione e non possono essere immediatamente rieletti.

Tutte le cariche della società vengono assunte a titolo gratuito e non possono essere retribuite.

#### Art. 18 – CONFLITTO DI INTERESSE

I membri degli organi della società devono operare nell'esclusivo interesse della società e devono tempestivamente comunicare all'organo di appartenenza l'esistenza di situazioni di conflitto di interesse, di cause di decadenza o di incompatibilità.

Si ha conflitto d'interessi quando la deliberazione coinvolge interessi (economici e non economici), diretti o indiretti, di un componente dell'organo competente ad assumere la delibera o di un suo parente di primo grado.

Il conflitto di interessi comporta l'obbligo di astenersi dalla votazione.

Qualora la situazione di conflitto di interesse divenga permanente e comunque non sia temporanea, essa si traduce in causa di decadenza.

La mancata dichiarazione di sussistenza di conflitto d'interesse può costituire motivo di radiazione dalla società.

#### Art. 19 – SITO WEB ISTITUZIONALE

Nel sito web istituzionale è costituita una sezione dedicata all'attività e alle iniziative scientifiche della società. La pagina è aggiornata periodicamente dal responsabile del sito.

Nel sito web istituzionale è costituita una sezione "trasparenza" ove sono inseriti i bilanci preventivi e consuntivi annuali, nonché l'elenco degli incarichi retribuiti conferiti dalla società.

La pagina è aggiornata su indicazione del Tesoriere entro 20 (venti) giorni dall'approvazione dei bilanci e/o dal conferimento dell'incarico.

#### Art. 20 – MODIFICHE DELLO STATUTO

Gli emendamenti al presente statuto devono essere proposti per iscritto da almeno un quinto dei soci o dal Consiglio direttivo.

L'approvazione di una modifica statutaria richiede in prima convocazione dell'Assemblea il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci ovvero, in seconda convocazione, la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei votanti.

#### Art. 21 – SCIoglimento DELLA SOCIETA'

La decisione dello scioglimento della società deve essere deliberata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, in assemblea convocata con almeno quaranta giorni di preavviso e con specifico ed esclusivo ordine del giorno.

In caso di scioglimento, si formerà un Collegio di liquidazione composto da tre soci che, eliminata ogni passività, provvederà a devolvere il patrimonio restante della società ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità secondo le delibere dell'assemblea dei soci, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23.12.1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ART. 22 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non stabilito dal presente Statuto si rinvia alle norme tempo per tempo vigenti in tema di Associazioni.

F.to: Franco Cavallo

“ Francesco Frattini -